

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

- 1) dott. Filippo Labellarte, Presidente
 - 2) dott. Matteo Antonio Sansone, Consigliere
 - 3) avv. Giuseppe Delloso, Giudice ausiliario relatore
- ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia numero xxxx/2019 del 11.12.2019, non notificata, nell'ambito del procedimento iscritto al numero RG 811/2017

tra

DEBITORE,

- appellante -

e

BANCA S.p.A.,

- appellata -

* * * * *

All'udienza collegiale del 01.04.2022 la causa è passata in decisione con i termini, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale, come di seguito:

per l'appellante: accogliere l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1852/2016 pronunciato a carico di DEBITORE e dichiarare l'improcedibilità dell'originaria domanda giudiziale di pagamento; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;

per l'appellata: rigettare integralmente, in ogni sua articolazione l'appello *ex adverso* proposto, perché inammissibile, improponibile e comunque, subordinatamente, ma salvo gravame, infondato nella sua articolazione, con la conferma integrale dell'appellata sentenza anche sulla scorta di tutte le difese ed eccezioni, qui rinnovate, incluse quelle rigettate o rimaste assorbite; in via graduata, e salvo gravame, rimettere in termini, ex art.153 c.p.c., la BANCA S.p.A., con la concessione di un nuovo termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione; per l'effetto, condannare l'appellante alla rifusione in favore della BANCA S.p.A., di spese e competenze del secondo grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo di pagamento n. xxxx/2016 in data 09/10/2016 la **BANCA S.p.a.** del Tribunale di Foggia intimava a **DEBITORE** di pagare la somma di € 27.991,59 oltre agli interessi di mora e spese della procedura monitoria, in forza di un contratto di finanziamento concluso tra la società e il convenuto.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23/01/2017, ricevuto in data 24/01/2017, l'opponente, odierno appellante, eccepiva la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o

l'inesigibilità credito *ex adverso* azionato e in via subordinata, la nullità del contratto di finanziamento n. xxxxxxxxxxxxxx per usurarietà e/o per indeterminatezza dei tassi di interessi convenuti ed applicati, dichiarando nullo, privo di qualsiasi efficacia giuridica, e conseguentemente revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n. 1852/2016 emesso dal Tribunale di Foggia in data 09/10/2016, con la condanna della società **BANCA Spa** per responsabilità processuale aggravata.

Si costituiva la convenuta società con comparsa depositata in data 12/05/2017.

Si opponeva a tutto quanto dedotto da parte attrice e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto e il rigetto delle eccezioni sollevate dall'opponente.

Alla prima udienza, in data 13/06/2017, il giudice dichiarava l'opposto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo autorizzando l'apposizione della formula esecutiva e rinviava la causa all'udienza del giorno 19/12/2017 "invitando le parti" a porre in essere il procedimento di mediazione obbligatoria entro 30 giorni dalla data di udienza.

Il procedimento di mediazione non veniva incardinato da nessuna delle parti in causa. L'odierna appellata chiedeva che il giudizio di opposizione venisse dichiarato improcedibile, con conseguente declaratoria, anche separata, di definitività e/o irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto.

In data 16.12.2019 veniva depositata in cancelleria la sentenza n. xxxx/2019 con la quale il giudice del Tribunale di Foggia, all'esito del mancato esperimento della mediazione dichiarava improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto – n. xxxx/2016-, rigettando, in ogni caso, la domanda anche nel merito, in quanto l'opponente si era limitato a contestare genericamente la quantificazione degli interessi applicati, senza, tuttavia, produrre i decreti ministeriali che, in relazione al momento in cui era stato stipulato il contratto di mutuo, determinavano il tasso soglia entro il quale l'interesse non poteva essere considerato usurario. Inoltre, nella motivazione, il giudice rilevava che l'opponente non aveva chiarito i criteri di calcolo effettuati in quanto sarebbe stato prospettato una errata sommatoria degli interessi corrispettivi e quelli moratori.

Con atto di appello notificato il 21.9.2020, **DEBITORE** ha chiesto la riforma della suddetta sentenza, per la mancata proposizione del procedimento di mediazione da parte dell'odierna appellata **BANCA S.p.A.**

Si è costituita nel giudizio di appello la **BANCA S.P.A.**, per eccepire, l'inammissibilità, improponibilità e, subordinatamente, ma salvo gravame, l'infondatezza, dell'appello medesimo, poiché limitato a motivi di rito senza la riproposizione delle questioni di merito.

La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'UNICO MOTIVO l'appellante ha impugnato in rito la sentenza di primo grado censurando la decisione del primo giudice per aver dichiarato improcedibile l'opposizione sul rilievo del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, disposta in seno alla prima udienza, ritenendo che vi fosse tenuto il debitore opponente, secondo l'orientamento espresso da Cassazione Civile n.24629/2015, sovvertito dalla sentenza delle Sezioni Unite n.19596 del 18.09.2020 dopo l'emanazione del provvedimento gravato.

Il motivo di gravame è inammissibile.

Il Collegio osserva che deve ritenersi inammissibile l'appello che non contiene i fatti costitutivi della domanda dedotta in primo grado, ciò in quanto la parte originaria opponente, che impugna la sentenza di primo grado che si è pronunciata non soltanto in rito, dichiarando improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, **ha l'onere di riproporre i motivi di merito esaminati dal giudice di primo grado, a pena di inammissibilità dell'appello.**

Dovendosi decidere la causa nel merito, la Corte rileva che l'appellante si è limitato nell'atto di appello ad illustrare i motivi di carattere processuale che a suo parere – inficiano la correttezza della gravata sentenza - , senza ribadire pure le ragioni di merito poste a fondamento dell'originaria domanda di pagamento.

Il che pone il problema del rispetto del requisito di specificità dell'atto di appello in relazione appunto ai profili di merito della pretesa fatta valere in giudizio.

La questione va risolta alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte in ipotesi di impugnazione che investa una pronuncia in rito, qualora non si fosse pronunciata anche nel merito; in tal caso, l'appellante può limitarsi nel gravame, a denunciare l'erroneità della decisione ed a richiamare l'atto introduttivo del primo grado, senza bisogno di riprodurre le ragioni di merito, di cui il giudice del gravame può prendere conoscenza visionando l'atto nel fascicolo dell'appellante ovvero in quello d'ufficio di primo grado, atteso che dall'accoglimento dell'impugnazione discende l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (v. Cass. civ., 8 marzo 2005, n. 5031; Cass. civ., 17 marzo 2010, n. 6481; Cass. civ., 4 novembre 2011, n. 22954).

Mentre, l'impugnazione, come in questo caso, con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.; al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10 gennaio 2019, n. 402).

Nella fattispecie per cui è causa, a fronte di una pronuncia del Tribunale non solo di carattere meramente processuale (declaratoria di improcedibilità del giudizio e rigetto anche nel merito della domanda), deve ritenersi inammissibile l'atto di impugnazione nel quale l'appellante si sia limitato a censurare le ragioni di rito esposte in sentenza, senza richiamare le questioni di merito da censurare.

Quindi, in conclusione, l'appello è inammissibile in quanto l'impugnazione ha lamentato un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

Quindi, sarebbe stato necessario che l'appellante avesse dedotto ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. U., 14/12/1998, n. 12541; Cass., 15/03/2007, n. 6031; Cass., 29/01/2010, n. 2053; Cass., 03/12/2015, n. 24612; Cass., 31/01/2017, n. 2566).

Mentre, l'appellante ha dedotto esclusivamente che l'onere di proporre e di incardinare il procedimento di mediazione obbligatoria dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore sul principio di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la Sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020.

L'appellante avrebbe dovuto, quindi, impugnare anche il merito a lui sfavorevole, perché l'eventuale riforma del capo dichiarativo dell'improcedibilità non figura tra i casi tassativi in cui è prevista la rimessione al primo giudice, che facendo passare in giudicato la relativa pronuncia verrebbe meno l'interesse alla pronuncia in rito.

Per tale ragione l'appello va dichiarato inammissibile.

La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza, avuto riguardo al valore della causa (Euro 26.000,00 -52.000,00), ma con esclusione della voce n.3 in grado di appello, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria o comportante trattazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da **DEBITORE** avverso la sentenza del Tribunale di Foggia numero xxxx/2019 del 11.12.2019, non notificata, così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile l'appello;
- 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di **BANCA S.p.a.** che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre Cap ed Iva e spese generali.
- 3) Da atto della ricorrenza dei presupposti, ex L.228/2012, per l'imposizione, a carico dell'appellante del pagamento di un importo pari al contributo unificato già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa di appello.

Così deciso videoconferenza del 03.05.2023

Il Giudice ausiliario relatore, avv. Giuseppe Delloso
Il Presidente, Dott. Filippo Labellarte